

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

n.° 60 del 20.05.2015

contenuta nel verbale della seduta di Consiglio stessa data

OGGETTO: Regolamento Commissione per l'Autorizzazione Formazione Continua

L'anno 2015, il giorno 20, del mese di maggio, alle ore 15.55, nella sede dell'Ordine degli Assistenti Sociali, via M. Celentano 16, in Bari, il Consiglio Regionale è riunito nelle forme di legge. Risultano presenti ed assenti al momento della votazione i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
DE ROBERTIS Giuseppe	X	
NAPPI Antonio	X	
PARADISO Maria Pasqua	X	
PASSIATORE Filomena	X	
ABBASCIÀ Giulia	X	
DEL VECCHIO Vincenza	X	
GRECO Chiara	X	
MARZO Patrizia	X	
MASELLA Sara		X
MISCIO Antonella		X
MONGELLI Cinzia	X	
PAPAGNI Paolo	X	
PRESICCE Sonia		X
SCARDACCIONE Ugo Candido	X	
SGOBBA Pietro		X

Presiede la seduta il dott. Giuseppe De Robertis – Presidente - il quale constata il numero legale dei presenti e la validità delle deliberazioni.

Il Verbale è redatto dalla dott.ssa Maria Pasqua Paradiso – Consigliere Segretario.

IL CONSIGLIO

Premesso che nel Regolamento per la Formazione continua degli Assistenti sociali, approvato dal CNOAS nella seduta del 10 gennaio 2014 con Del. n.01/2014, entrato in vigore il 13 febbraio 2014, all'art. 8 è prevista in seno ai Consigli Regionali la costituzione della "Commissione per l'autorizzazione della formazione";

ai sensi dell'art. 15 "Attribuzioni dei Consigli regionali dell'Ordine" del predetto Regolamento, *"i Consigli regionali predispongono un regolamento di funzionamento interno che regola le competenze della Commissione di cui all'art8"*;

considerato l'art. 18 del Regolamento Interno degli Assistenti sociali della Regione Puglia, approvato con Del. 107 del 4 luglio 2014;

Vista l'istruttoria della "commissione mista per l'autorizzazione della formazione continua", relativamente alla redazione di un regolamento interno di funzionamento della stessa commissione;

Visto il Regolamento interno
il DPR 615/94


Tutto ciò premesso e considerato,

D E L I B E R A


All'unanimità dei Consiglieri presenti alla votazione per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il "Regolamento della Commissione per l'Autorizzazione Formazione Continua degli Assistenti sociali della Puglia", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- di procedere alla pubblicazione sul sito web nella sezione trasparenza;
- di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e disporre la pubblicazione nell'apposita sezione del sito www.croaspuglia.it.

Il Consigliere Segretario
Dott.ssa Maria Pasqua Paradiso



Il Presidente
Dott. Giuseppe De Robertis





**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA PUGLIA
COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE
DELLA FORMAZIONE CONTINUA**

Approvato nella seduta di Consiglio del 20 maggio 2015 Delibera n. 60

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011;

Visto l'art 8 c.5 del "Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali", approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 10 gennaio 2014 - Del.01/2014;

Viste le Delibere n. 138 del 15.11.2013 e 142 del 24.09.2014 del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia che nomina i componenti della Commissione Accreditamento;

Considerato che all'Ordine degli Assistenti Sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

Considerato che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;

Considerato che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione continua;

nella seduta di Consiglio del 20 maggio 2015 ha approvato il seguente



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA PUGLIA E DELLA COMMISSIONE
PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA**

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le competenze attribuite al Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia in materia di formazione continua ed il funzionamento della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua e il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.

Art. 2 Attribuzioni del Consiglio Regionale dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia (di seguito il Consiglio) attribuisce con deliberazione, previo parere motivato della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua, di cui all'art. 4 del presente regolamento, i crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel territorio di propria competenza;
2. Il Consiglio, di concerto con i Consigli regionali del coordinamento del Sud Italia, nomina un rappresentante dei CROAS nella Commissione consultiva per l'autorizzazione allo svolgimento della formazione continua, presso il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, prevista dall'art. 8 c.1 del "Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali";
3. Il Consiglio, anche di concerto con altri Consigli regionali, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispone ed invia al CNOAS, il piano dell'offerta formativa a valenza annuale;
4. Il piano formativo annuale, finalizzato alla promozione della professione, deve includere attività aventi ad oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale e deve contenere le indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale; tali iniziative possono essere, eventualmente, soggette a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute;
5. Il Consiglio realizza il programma anche di concerto con altri Consigli regionali o con ordini/associazioni di altre professioni. Può avvalersi della collaborazione di associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati;
6. Il Consiglio, anche in collaborazione con associazioni/organismi di categoria, studi associati, enti o istituzioni ed altri Soggetti, potrà organizzare eventi formativi, attraverso forme di partenariato, attribuendo i crediti secondo i criteri



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

di cui al presente regolamento; il Consiglio disciplina le modalità e le procedure del partenariato con apposito regolamento;

7. Il Consiglio garantisce idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate;

8. Il Consiglio dà periodica comunicazione al Consiglio Nazionale degli eventi formativi accreditati;

9. Il Consiglio vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti svolgendo attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

10. Il Consiglio segnala l'accertata violazione dell'obbligo formativo del proprio iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell'art.8 del DPR 137/2012.

Art. 3 Competenze della Commissione

La Commissione coadiuva il CROAS nell'esercizio delle funzioni relative alla formazione continua attraverso:

1. le attività istruttorie e i pareri per l'attribuzione dei crediti formativi degli eventi che si svolgono nel territorio regionale;
2. le attività istruttorie e i pareri per l'attribuzione dei crediti per le attività formative svolte dagli iscritti;
3. l'attività istruttoria e i pareri sugli esoneri dalla formazione continua da accordare agli iscritti;
4. la verifica dell'adempimento, da parte degli iscritti, dell'obbligo formativo.

Art. 4 Composizione e durata della Commissione

1. Il Consiglio dell'Ordine delibera la composizione della commissione, ai sensi del Regolamento interno; la commissione è integrata da Assistenti Sociali esterni al Consiglio di comprovata esperienza nel campo della formazione.

I componenti esterni sono individuati sulla base dei curriculum professionali e dei criteri e modalità previste dal Regolamento interno. La designazione è soggetta a criteri di imparzialità e, per quanto possibile, di rappresentatività territoriale e di settore lavorativo. Sono formalmente incaricati dal Consiglio dell'Ordine che



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

stabilisce durata dell'incarico, compenso per la partecipazione ai lavori della Commissione e rimborso delle eventuali spese sostenute.

2. La commissione definisce al suo interno un referente, dandone comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

3. Il mandato della Commissione coincide con quello del Consiglio che l'ha istituita.

Art. 5 incompatibilità

I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi qualora sussista un conflitto d'interesse. Sussiste conflitto d'interesse qualora un membro della Commissione sia coinvolto nella realizzazione dell'evento da accreditare. L'attività di formatore accreditato dal Cnoas è incompatibile con il ruolo di componente della commissione.

Art. 6 Riunioni della Commissione

1. La Commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine previa tempestiva convocazione scritta che può essere fatta per posta elettronica, a firma del Referente della Commissione.

2. La Commissione può riunirsi, eccezionalmente, anche in altra sede.

3. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno tre componenti come previsto dal regolamento interno, di cui almeno un consigliere dell'Ordine con funzioni di referente.

4. Ogni valutazione e ogni parere espresso dalla Commissione deve essere motivato e sottoscritto dai componenti. In caso di parere discordante, le diverse motivazioni sono verbalizzate e riportate in Consiglio.

5. La Commissione può dotarsi di modulistica/database per l'elaborazione di schemi riassuntivi in relazione agli eventi formativi, alle attività e agli esoneri.

Art. 7 Procedimento di attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da agenzie formative autorizzate

1. Le agenzie formative, autorizzate ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 10 gennaio 2014 con Delibera n. 01/2014 ed entrato in vigore il 13 febbraio 2014, presentano domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi che intendono realizzare.



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. La richiesta di accreditamento dell'evento deve essere presentata dall'agenzia formativa titolare dell'evento, secondo le modalità predisposte e pubblicizzate sul sito web istituzionale, nei tempi previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

3 La procedura di accreditamento comporta il versamento di una quota per diritti di segreteria, stabilita dal Consiglio dell'Ordine. Tale quota è differenziata tra eventi gratuiti ed eventi che contemplano costi di iscrizione/partecipazione (comunque denominati) da parte degli assistenti sociali.

4 La Commissione può richiedere, per tramite della segreteria dell'Ordine, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa, che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena il non accreditamento dell'evento o dell'attività.

5. Il Consiglio regionale, previo parere della Commissione, si pronuncia sulla domanda di accreditamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta. In caso di silenzio da parte del CROAS oltre i 60 giorni dalla domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento formativo.

6. L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per almeno l'80% delle ore previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell'evento, il giorno, la durata in ore e il luogo di svolgimento, nonché l'Ordine accreditante e il numero di crediti assegnati, ovvero la dicitura "evento in fase di accreditamento" qualora per motivi organizzativi non sia stato possibile comunicare l'esito della procedura.

Art. 8 Attività formative: attribuzione crediti

Le attività formative cui vengono attribuiti crediti vengono distinte in:

A) attività formativa di cui l'assistente sociale è fruitore (art. 12 comma 3 del Regolamento nazionale);

B) attività professionali nelle quali viene espressa una competenza complessa dell'Assistente sociale, sia di studio, sia di programmazione, sia di formazione rivolta ad altri colleghi e/o professionisti che comporta una dimensione riflessiva ed è occasione di sistematizzazione delle conoscenze professionali (art. 12 commi 4 e 6).

Il triennio formativo, entro il quale gli Assistenti sociali ed i CROAS devono computare i crediti, decorre dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, ed è da considerarsi ricorsivo. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2014-2016, possono essere conteggiati anche i crediti maturati dagli iscritti nel corso dell'anno 2013.



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Il triennio formativo è uguale per tutti gli iscritti e su tutto il territorio nazionale. Ai neo-iscritti, l'obbligo decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo.

1. L'iscritto deve acquisire almeno 60 crediti nel corso del triennio, dei quali almeno 15 devono essere maturati nei settori dell'ordinamento professionale e della deontologia. Verranno attribuiti massimo 45 crediti nel triennio per le attività previste dall'art. 12 commi 3 e 4 e massimo 25 per le attività previste dall'art. 12 comma 6. L'iscritto deve conseguire non meno di 10 crediti l'anno e comunque raggiungendo 60 crediti formativi nel triennio (art. 5 comma 5).

2. L'attribuzione dei crediti formativi (art. 12 comma 3), avviene, normalmente, ex-ante per eventi organizzati dai soggetti autorizzati e/o accreditati dal CNOAS.

3. L'attribuzione dei crediti formativi per le attività professionali (art. 12 commi 4 e 6) viene necessariamente richiesta ex-post.

Laddove, eccezionalmente, il Soggetto autorizzato non abbia provveduto preventivamente alla richiesta di attribuzione dei crediti (art. 12 comma 3), sulla base di apposita domanda, l'Assistente Sociale interessato potrà richiedere ex post l'attribuzione dei crediti formativi, nei termini previsti dal CN, dalla data dell'evento o dal termine dello stesso, corredata da adeguata documentazione.

4. I crediti vengono attribuiti tenendo conto del criterio di un credito/ora per un massimo di 15 crediti per evento con la possibilità di maggiorazione del 20%, (art. 12 comma 5 del R. N.). Il Consiglio può riconoscere un maggior numero di crediti (fino al 20% in più del numero di crediti corrispondente al numero di ore di formazione, a parità di ore), ad attività formative che abbiano le seguenti caratteristiche, di cui almeno due compresenti:

- a. metodologie attive e laboratoriali;
- b. innovatività, anche con riguardo al territorio di riferimento;
- c. esplicito riferimento alle materie deontologiche;
- d. interdisciplinarietà ed interistituzionalità;
- e. elaborazione di un prodotto finale;
- f. accoglienza gratuita di quota di partecipanti riservata ai colleghi disoccupati;
- g. presenza di relatori o conduttori accreditati dal CNOAS come formatori ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali";
- h. numero di destinatari dell'evento formativo inferiore a 20.

5. Per eventi che si svolgono in più anni solari, all'interno del triennio, verranno attribuiti un numero di crediti di 15 in ogni anno solare, per un massimo di 45 nel triennio.



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

6. I crediti formativi di un singolo evento possono prevedere, anche solo per una parte, crediti relativi ai settori dell'ordinamento professionale e della deontologia.

7. Le attività che il singolo assistente sociale, da solo o in équipe mono e multi professionale, intra ed extra istituzionale, organizzata e realizzata all'interno del proprio ente (art. 12 comma 3 lettera g), devono essere preventivamente riconosciute dai Consigli regionali. In questo caso si prescinde dal regime autorizzatorio ex post.

Art. 9 Esonero crediti formazione continua

1. L'esonero è un dispositivo che agisce su domanda dell'interessato qualora si realizzino determinate fattispecie. E' escluso, pertanto, il principio dell'automatismo.

2. Le fattispecie per le quali è possibile presentare l'istanza per ottenere l'esonero, totale o parziale, dall'obbligo della formazione continua, sono valutate facendo riferimento alla tabella di valutazione degli esoneri vigente e pubblicata sul sito web istituzionale;

3. La durata dell'esonero, che può essere totale o parziale, va commisurata in relazione al caso concreto.

4. La richiesta di esonero deve essere presentata dall'interessato secondo le modalità predisposte e pubblicate sul sito web istituzionale;

5. Il Consiglio regionale, nel valutare la richiesta, effettua le opportune verifiche e valutazioni e concede o meno l'esonero o la riduzione rapportando il periodo in relazione alla specifica situazione rappresentata.

Art. 10 Convenzioni, collaborazioni e patrocinii.

I Consigli Regionali o il Consiglio Nazionale non necessitano di autorizzazione per organizzare eventi formativi; inoltre secondo quanto disposto dall'art.7 comma 5 del DPR 137/2012, è previsto che essi possano operare anche in convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, promuovendo o accettando partenariati.

Le richieste verranno esaminate e valutate dalla commissione formazione come previsto dal regolamento per la concessione del partenariato e del patrocinio gratuito approvato dal Consiglio regionale.

Art. 11 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al "Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali".

In caso di inoperatività della Commissione, ovvero per occasionale impedimento, il Consiglio può deliberare l'assegnazione di crediti formativi anche senza il parere della commissione, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti nel presente Regolamento



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'albo online dell'Ordine dalla data del 29/06/2015
per 15 gg. consecutivi.

Il consigliere Segretario
Dott.ssa Maria Pasqua Paradiso

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Maria Pasqua Paradiso', is written over the printed name.